



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE Settore 2 Servizi alla Persona

UFFICIO Attività Produttive

ORDINANZA Numero 9

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI CAPODANNO 2022/2023 DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO

PREMESSO

che nella serata del 31 dicembre, nella Città di Castelfranco Veneto, viene organizzato lo spettacolo musicale di capodanno in Piazza Giorgione, dalle ore 21.30 del 31/12/2022 fino alle ore 2.00 del 01/01/2023, e che richiamerà, visto lo scorso anno, un rilevante afflusso di persone;

RICHIAMATI

- la Circolare del Capo della Polizia Gabrielli prot. 555/OP/0001991/2017/1 del 07 giugno 2017;
- l'art. 54 c. 4 del D. Lgs 267/2000, *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione..."*

RITENUTO

- ai fini di prevenzione e tutela della sicurezza urbana, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini, di evitare che gli avventori escano dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con bottiglie, ovvero recipienti in vetro o altro oggetto che possano potenzialmente costituire offesa e pericolo in caso di disordini come evidenziati dai noti fatti di cronaca;
- che appare di particolare rilievo il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e rendendo difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

CONSIDERATA

la necessità di assicurare il corretto svolgimento della manifestazione, al fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande in recipienti in vetro che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica;

ATTESA

altresì la necessità di disporre per le ragioni sopra esposte, il divieto di utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico contenute nell'area del Centro Storico del Capoluogo, come individuata nel PRG vigente, e ritenuto di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alla manifestazione di cui in oggetto;

VISTI

- lo statuto comunale
- l'art. 6, comma 4, della Legge Regione Veneto n. 29 del 21.9.2007;
- la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.
- l'art. 54 del D.lgs 267/2000 e s.m.i ;
- il Regolamento di polizia urbana;

ORDINA

dalle ore 20.00 del giorno 31/12/2022 alle ore 4.00 del 01/01/2023, nell'area del Centro Storico del Capoluogo, come individuata nel PRG vigente, ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:

- è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine;
- è fatto obbligo di somministrare in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente dall'esercente.
- è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro o in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.

I divieti e gli obblighi non si applicano qualora la somministrazione avvenga all'interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne autorizzate di loro pertinenza.

La **violazione** della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis T.U.E.L. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria è stato stabilito dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 24/11/1981 n. 689, nella misura di Euro 250,00.

E' in ogni caso fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale e da altre leggi o regolamenti.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica nelle forme di legge.

Copia della presente ordinanza sarà affissa, al fine di una maggiore diffusione dei precetti in essa contenuti, in corrispondenza degli spazi destinati alle manifestazioni.

A tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale), nonché a chiunque altro spetti, è affidato il compito di **far osservare** la presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste.

Contro il presente provvedimento è ammesso **ricorso**, entro il termine 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Visto: Il Dirigente del Settore 2 Attività produttive

Copia della presente viene inviata a: Corpo di Polizia Municipale; Contarina SpA; ABACO S.p.a.; Vigili del fuoco; Carabinieri; Coop Viavai

Li, 28/12/2022

IL SINDACO
Stefano Marcon

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marcon Stefano in data 28/12/2022